SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 agosto 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1993

Istituzione dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Pag 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

DECRETO 29 aprile 1993

Riordinamento della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. . . . Pag 10

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 21 luglio 1993

Autorizzazione alla Friuli-Venezia Giulia assicurazioni «La Carnica» S.p.a., in Udine, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo «assistenza» . . . . . . Pag 10

DECRETO 21 luglio 1993

Autorizzazione alla Aurora assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo «assistenza» . . . . . . Pag 11

DECRETO 2 agosto 1993

Autorizzazione alla Global Assistance S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, in Segrate, ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni . . . . Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993

Regime di prezzo per le carni bovine fresche . Pag. 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Catania

DECRETO RETTORALE 31 maggio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 13

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, recante: «Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto» . . . . Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Limitazione delle funzioni al titolare del vice consolato onorario in Vaasa (Finlandia) Pag. 20

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Provvedimenti concernenti società esercenti attività di revisione aziendale . . . . Pag. 20

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 21

Ministero del tesoro: Cambi giornalieri del 6 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato . . . . Pag. 21

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1993

Istituzione dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto in particolare l'articolo 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopra citata, con il quale è stabilito che «Ai parchi nazionali previsti dalla lettera *c)*, comma 1, dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili»;

Visti altresì gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi all'istituzione ed alla gestione degli enti parco,

Vista la delibera CIPE in data 5 agosto 1988;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1988 di istituzione della commissione paritetica, per la individuazione della perimetrazione provvisoria e delle misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 aprile 1990 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

Vista la nota del 24 marzo 1993, prot. n 715.01/P/93 con la quale è stato richiesto alla regione Veneto il parere di cui all'art 8 della legge 6 dicembre 1991, n 394, sullo schema di decreto istitutivo dell'Ente parco e sulla proposta di perimetrazione definitiva del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi;

Vista la delibera n 129 RAI del 27 aprile 1993 della giunta della regione Veneto con cui esprime parere favorevole sullo schema di decreto istitutivo dell'Ente parco e parere favorevole sulla proposta di perimetrazione definitiva del parco, richiedendo che la stessa venga modificata includendo nel parco «due eccezionali complessi di interesse storico-monumentale (la Certosa di Vedana ed il complesso di architettura industriale costruito a servizio dell'antica miniera di Valle Imperina), due porzioni di terreno che vengono incluse nel Parco in prossimità della strada statale che da Pedavena porta a Croce d'Aune, un'ulteriore porzione Valle dei Nas di rilevante interesse naturalistico»;

Ritenuto di poter accogliere le richieste formulate dalla regione Veneto in merito alla perimetrazione definitiva del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 luglio 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito l'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

2. L'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi ha personalità di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed ha sede nell'ambito del comune di Feltre (Belluno).

3. All'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. L'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.

5. Il territorio del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Veneto e la sede dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:100.000.

6. È fatta salva la zonizzazione prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 aprile 1990 fino all'approvazione del piano del Parco. Sono parimenti fatte salve, fino all'approvazione del Regolamento del Parco, le relative misure di salvaguardia previste dalla stessa disposizione, ad integrazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 394 1991.

7. I nuovi territori inseriti nella perimetrazione definitiva di cui al presente decreto sono sottoposti, ove applicabile, al regime previsto per la «zona di protezione agro-selvi-pastorale» dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 aprile 1990.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'Ente parco

Art. 2.

1 Sono organi dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo,

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico del capitolo 1706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi

Art. 4

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1993
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 65

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PERIMETRO DEL PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI

QUADRI D'UNIONE

FOGLI 1:100.000

M.Marmolada 11	Cortina d'Ampezzo 12	Ampezzo 13
Feltre 22	Belluno 23	Maniago 24
Bassano del Grappa 37	Conegliano 38	Pordenone 39

TITOLO foglio / NUMERO foglio = FOGLI I.G.M. SCALA 1:100.000

= Foglio interessato dalla perimetrazione

TAVOLETTE 1:25.000

IV	I	IV	I	IV	I
11		12		13	
III	II	III	II	III	II
IV	I	IV	I	IV	I
22		23		24	
III	II	III	II	III	II
IV	I	IV	I	IV	I
37		38		39	
III	II	III	II	III	II

NO NE IV SO SE	NO NE I SO SE
NO NE III SO SE	NO NE II SO SE

= TAVOLETTE I.G.M. SCALA 1:25.000 (Orientamento e Quadrante)

= Tavoletta interessata dalla perimetrazione

Belluno
B
Longitudine dal meridiano di Roma (Monte Mario)

FELTRE

93A4362

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 aprile 1993.

Riordinamento della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa, ed in particolare l'art. 13 che ha individuato le materie di competenza della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della predetta Direzione generale, come modificato con il decreto ministeriale 23 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1972, e successive modificazioni, con il quale sono stati determinati gli uffici del Ministero della difesa cui sono preposti i funzionari delle carriere direttive con qualifiche di dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente, ed in particolare l'allegato I, quadro *A*, specchio III nella parte riguardante la ripetuta Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

Considerata la necessità di adeguare la struttura dell'ufficio generali, nell'ambito della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, alle mutate e accresciute esigenze conseguenti all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1986, n. 224;

Ritenuto che, al fine di assicurare la funzionalità dell'ufficio generali, è necessario provvedere ad una ripartizione dei carichi di lavoro attualmente attribuiti alla competenza di detto ufficio e che pertanto è necessario procedere alla costituzione di due divisioni nell'ambito dell'ufficio medesimo;

Tenuto conto che il numero dei posti di qualifica di «primo dirigente» attribuito alla predetta Direzione generale con il già citato decreto ministeriale 21 dicembre 1972, consente di preporre alle due Divisioni di cui sopra altrettanti funzionari con la qualifica di «primo dirigente»;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'art. 2 del decreto ministeriale 15 settembre 1966 — quale sostituito con l'articolo unico del decreto ministeriale 23 giugno 1981 — concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, è così modificato nella parte riguardante l'ufficio generali.

«*Ufficio generali*

11ª Divisione:

stato, avanzamento, trattamento economico, documentazione caratteristica e matricolare, disciplina e movimento degli ufficiali generali del servizio permanente.

12ª Divisione:

stato, avanzamento, trattamento economico, documentazione caratteristica e matricolare, disciplina e movimento degli ufficiali generali delle categorie del congedo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1993

Il Ministro FABBRI

93A4365

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 luglio 1993

Autorizzazione alla Friuli-Venezia Giulia assicurazioni «La Carnica» S.p.a., in Udine, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo «assistenza».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Friuli-Venezia Giulia assicurazioni «La Carnica» S.p.a., con sede in Udine;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1992, con la quale la predetta Friuli-Venezia Giulia assicurazioni «La Carnica» S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo «assistenza»;

Vista la lettera in data 22 marzo 1993, n. 305290 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private.

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 marzo 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta

La Friuli-Venezia Giulia assicurazioni «La Carnica» S.p.a., con sede in Udine, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo «assistenza».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1993

Il direttore generale CINTI

93A4266

DECRETO 21 luglio 1993.

Autorizzazione alla Aurora assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo «assistenza».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti i decreti ministeriali 26 novembre 1984, 20 giugno 1986 e 23 aprile 1988 concernenti le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate all'Aurora assicurazioni S p a., con sede in Milano,

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992, con la quale la predetta Aurora assicurazioni S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo «assistenza»;

Vista la lettera in data 22 marzo 1993, n. 305289 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata.

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 marzo 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo «assistenza».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1993

Il direttore generale: CINTI

93A4367

DECRETO 2 agosto 1993

Autorizzazione alla Global Assistance S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, in Segrate, ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992 e le successive integrazioni, con la quale la Global Assistance - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Segrate (Milano), ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni.

Vista la lettera in data 12 marzo 1993, n. 305259, con la quale l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 marzo 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Global Assistance - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Segrate (Milano), è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami assistenza, infortuni (limitatamente alla garanzia per infortuni di volo e superficie), malattia (limitatamente alla garanzia per rimborso spese mediche), merci trasportate (limitatamente alla garanzia bagaglio), altri danni ai beni (limitatamente alla garanzia bagaglio), responsabilità civile generale (limitatamente alla r.c. civile terzi), perdite pecuniarie (limitatamente alla garanzia annullamento) e tutela giudiziaria (limitatamente alla garanzia per eventi non dolosi occorsi durante viaggi o soggiorni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1993

Il direttore generale: CINTI

93A4379

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993.

Regime di prezzo per le carni bovine fresche.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di emanare le direttive per il Comitato interministeriale prezzi, in ordine alla determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti;

Vista la propria delibera del 17 luglio 1974, nella quale si indicavano, fra i prodotti agricolo-alimentare ed i generi di largo consumo sottoposti a regime di prezzo amministrato, le carni fresche bovine;

Vista la successiva delibera del 29 luglio 1982 in cui i prezzi delle carni bovine fresche più rappresentative al consumo sono stati sottoposti al regime di sorveglianza;

Vista la nota n. 1551 del 7 aprile 1993 con la quale il Ministro dell'industria, nella sua qualità di Presidente delegato del CIP, ha sottoposto alla valutazione del CIPE la proposta diretta a liberalizzare il prezzo delle carni bovine fresche;

Considerato che dall'analisi sui risultati emersi nel corso del periodo di sorveglianza risulta che le caratteristiche del mercato e la dinamica dei prezzi sono tali da assicurare, anche tenuto conto della legislazione antitrust, un ordinato funzionamento del mercato anche in assenza di un controllo diretto da parte dei pubblici poteri;

Delibera:

A partire dalla data della pubblicazione della presente delibera cessano le attribuzioni del CIP in materia di carni bovine fresche.

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A4370

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 31 maggio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1990, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo avanzate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente datate 31 gennaio, 19 maggio e 2 giugno 1992;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) del 23 novembre 1992, prot. n. 5986 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 30 ottobre 1992 al riordinamento del corso di laurea in fisica;

Viste le deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 16 febbraio, del 29 aprile e del 4 maggio 1993 con le quali sono state accolte le osservazioni del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 68, 69 e 70 (ex 60, 61 e 62) relativi al corso di laurea in fisica sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Capo II - LAUREA IN FISICA

Art. 68 (ex 60). — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha la durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;

indirizzo di fisica della materia;

indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio;

indirizzo di fisica applicata;

indirizzo didattico e di storia della fisica;

indirizzo teorico generale;

indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente;

indirizzo elettronico-cibernetico.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

1° Anno:

1) Fisica generale I.

2) Esperimentazioni di fisica I.

3) Analisi matematica I.

4) Geometria.

2° Anno:

5) Fisica generale II.

6) Esperimentazioni di fisica II.

7) Analisi matematica II.

8) Chimica.

9) Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Entro il secondo anno si richiederà la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

3° Anno:

10) Metodi matematici della fisica

11) Istituzioni di fisica teorica

12) Esperimentazioni di fisica III

13) Struttura della materia.

14) Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare

Per consentire al consiglio di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

I corsi terminanti con I e II sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi terminanti con II e con III, essi constano di corsi distinti e con esami distinti.

Per ogni indirizzo almeno uno dei corsi a scelta del IV anno deve essere di contenuto teorico-formativo, cioè con riferimento a problemi di metodo.

Per l'indirizzo teorico generale almeno uno dei corsi a scelta deve avere contenuto fenomenologico-sperimentale.

I corsi, differenziati per vari indirizzi, al quarto anno sono i seguenti:

Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare:

15) Annuale a scelta tra:
fisica nucleare;
fisica delle particelle elementari.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di fisica nucleare;
laboratorio di fisica subnucleare.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica della materia:

15) Annuale a scelta tra:
fisica dello stato solido;
fisica dei fluidi;
fisica dei plasmi,
fisica atomica;
ottica quantistica

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di fisica della materia,
laboratorio di ottica quantistica.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta

Indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio

15) Annuale a scelta tra
astronomia;
fisica dello spazio,
astrofisica.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di astrofisica;
laboratorio di fisica spaziale.
17) Annuale a scelta.
18) Semestrale a scelta
19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica applicata.

15) Annuale a scelta tra:
laboratorio di tecnologie fisiche.
laboratorio di strumentazioni fisiche.
16) Annuale a scelta tra:
fisica degli acceleratori:
fisica dei materiali;
fisica dei dispositivi elettronici.
17) Annuale a scelta.
18) Semestrale a scelta.
19) Semestrale a scelta.

Indirizzo didattico e di storia della fisica.

15) Annuale a scelta tra:
complementi di fisica generale:
fisica superiore;
storia della fisica.
16) Annuale a scelta tra.
preparazione di esperienze didattiche;
laboratorio di strumentazioni fisiche.
17) Annuale a scelta.
18) Semestrale a scelta
19) Semestrale a scelta

Indirizzo teorico generale

15) Annuale·
fisica teorica
16) Annuale a scelta tra
fisica superiore;
meccanica statistica,
teoria dei sistemi a molti corpi.
17) Annuale a scelta.
18) Semestrale a scelta
19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente:

15) Annuale a scelta tra:
geofisica:
fisica dell'atmosfera;
fisica dell'ambiente.
16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di geofisica;
laboratorio di fisica dell'ambiente.
17) Annuale a scelta.
18) Semestrale a scelta.
19) Semestrale a scelta

Indirizzo elettronico-cibernetico

15) Annuale a scelta tra:
fisica dei dispositivi elettronici;
teoria dell'informazione:
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.
16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di elettronica;
laboratorio di cibernetica.
17) Annuale a scelta.
18) Semestrale a scelta
19) Semestrale a scelta.

I due corsi di insegnamento semestrali, a scelta dello studente, non possono essere sostituiti con un solo annuale mentre il corso di insegnamento annuale, a scelta dello studente, può essere sostituito con due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea propone quali insegnamenti dell'ordinamentodidattico, approvato dalla facoltà, siano da considerarsi semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali può essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale.

Uno dei due insegnamenti 13) o 14) del 3° anno può essere seguito nel 4° anno. In tal caso lo studente può chiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere nel terzo anno uno dei semestrali del quarto anno.

Propedeuticità e sbarramenti.

Possono iscriversi al terzo anno solo gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami. Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato analisi matematica I e II e fisica generale I e II. Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno soltanto quegli studenti che abbiano già sostenuto otto esami.

Il consiglio di corso di laurea potrà stabilire anche la propedeuticità di certi esami rispetto ad altri.

Esame di laurea.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

ELENCO DEI CORSI COMPLEMENTARI

Gruppo A01:

algebra;
algebra superiore,
geometria differenziale;
geometria superiore;
istituzioni di geometria superiore;
logica matematica;
teoria dei gruppi;
topologia.

Gruppo A02:

analisi funzionale;
analisi superiore;
statistica matematica;
teoria delle funzioni.

Gruppo A03:

fisica matematica;
istituzioni di fisica matematica;
magnetofluidodinamica;
meccanica dei continui;
meccanica dei fluidi (limitatamente a S.M.F.N.);
meccanica non lineare,
meccanica superiore;
teorie relativistiche.

Gruppo A04.

analisi numerica;
calcoli numerici e grafici,
cibernetica e teoria dell'informazione,
calcolo operativo;
cibernetica.

Gruppo A05:

macchine calcolatrici;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

Gruppo A06:

ricerca operativa

Gruppo B01:

acquisizione ed analisi dei segnali,
analisi ed elaborazione dei segnali,
complementi di fisica generale;
didattica della fisica,
effetti biologici delle radiazioni,
elettronica,
fisica degli ecosistemi;
fisica dei sistemi biologici;
fisica del mare;
fisica medica,
fisica nucleare applicata alla medicina;
fisica sanitaria;
fondamenti della fisica,
metodi di osservazione e misura,
metodi fisici per la biologia;
metodi informatici della fisica,
metodologie fisiche nell'archeologia e nell'arte;
metrologia;
microscopia elettronica;
onde elettromagnetiche,
preparazione di esperienze didattiche,
storia della fisica,
storia della scienza e della tecnica,
strumentazione di fisica medica (laboratorio);
strumentazione fisica ed impianti,
tecniche automatiche di acquisizione dati in fisica
tecniche diagnostiche per immagini,
tecniche elettroniche per la fisica,
termodinamica

Gruppo B02

applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
complementi di fisica teorica;
complementi di meccanica statistica;
elettrodinamica;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica relativistica;
fisica statistica;
fisica teorica;
fisica teorica applicata,
istituzioni di meccanica quantistica;
logica quantistica;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
meccanica statistica di non equilibrio;
metodi matematici dell'astronomia;
metodi matematici per la geofisica;
metodi numerici della fisica;
metodi probabilistici della fisica,
teoria dei campi,
teoria dei processi irreversibili;
teoria dei sistemi a molticorpi,
teorie delle forze nucleari;
teoria dello stato solido;
teoria quantistica dei campi;
teoria quantistica dei solidi;
teorie quantistiche.

Gruppo B03

acustica,
complementi di fisica del plasma,
complementi di ottica;
complementi di ottica quantistica,
componenti elettronici,
conduzione elettrica dei gas;
diffrazione e spettroscopia neutronica;
diffrazione di raggi X;
elettronica quantistica;
fisica atomica,
fisica biologica;
fisica' degli aerosol,
fisica degli stati condensati;
fisica dei dispositivi elettronici;
fisica dei dispositivi a stato solido;
fisica dei fenomeni cooperativi e delle transizioni di fase,
fisica dei films sottili,
fisica dei fluidi;
fisica dei laser;
fisica dei liquidi,
fisica dei metalli;
fisica dei plasmi,
fisica dei semiconduttori,
fisica dei sistemi disordinati;
fisica della materia biologica;
fisica delle basse temperature;
fisica delle macromolecole;
fisica delle superfici;
fisica dello stato solido,
fisica molecolare,
impiantazione ionica,
luce di sincrotone,
microlettronica,
ottica,
ottica elettronica,
ottica non lineare,
ottica quantistica,
proprietà magnetiche della materia;
spettroscopia atomica e molecolare;
spettroscopia a radiofrequenza e microonde;
spettroscopia dello stato solido;
struttura della materia biologica;
superconduttività;
tecnica del vuoto;
termodinamica di non equilibrio.

Gruppo B04

acceleratori di particelle,
fisica dei neutroni,
fisica dei reattori nucleari,
fisica delle interazioni elettrodeboli;
fisica delle interazioni forti,
fisica delle particelle elementari,
fisica delle radiazioni;
fisica nucleare,
fisica sperimentale delle particelle elementari,
fisica subnucleare;
istituzioni di fisica nucleare;
metodi e tecniche nucleari;
particelle ad altissima energia;
radioattività;
radioprotezione;
reazioni nucleari;
spettroscopia nucleare;
struttura e spettroscopia degli adroni;
teoria dei reattori nucleari;
teoria delle interazioni fondamentali;
teorie di gauge in fisica subnucleare,
teoria delle reazioni nucleari.

Gruppo B05.

astrofisica;
astrofisica delle alte energie;
astrofisica del plasma;
astrofisica relativistica;
astrofisica spaziale;
astrofisica teorica;
astrometria;
astronomia infrarossa,
astronomia X e gamma,
complementi di astronomia;
cosmologia;
cosmologia teorica;
elaborazione dei dati astronomici;
elettrodinamica cosmica;
fisica dei pianeti;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica del campo gravitazionale;
fisica del mezzo interstellare;
fisica del sistema solare;
fisica della gravitazione;
fisica delle galassie;
fisica dello spazio;
fisica solare;
fisica stellare;
istituzioni di astrofisica;

meccanica celeste
ottica astronomica.
radioastronomia,
radiazione cosmica,
relatività;
spettroscopia astronomica.
statistica stellare;
storia dell'astronomia,
tecniche astrofisiche;
tecniche astronomiche,
tecniche di fisica dello spazio.
teoria della gravitazione.

Gruppo C02
chimica fisica;
chimica fisica dello stato solido;
chimica teorica;
elettrochimica;
spettroscopia.

Gruppo C04
chimica delle macromolecole.

Gruppo D03
mineralogia.

Gruppo D04.
climatologia e meteorologia;
complementi di geofisica;
fisica ambientale;
fisica del vulcanismo.
fisica dell'atmosfera;
fisica della ionosfera,
fisica della terra solida.
fisica terrestre;
geodesia;
geofisica;
geologia;
geologia strutturale,
meteorologia;
meteorologia oceanografica;
meteorologia sinottica e previsioni del tempo;
micrometeorologia e meteorologia;
misure fisiche dell'ambiente;
oceanografia;
oceanografia costiera;
oceanografia fisica,
previsioni meteorologiche numeriche.
sismologia;
sismologia teorica;
telerilevamento dell'atmosfera;
vulcanologia

Gruppo E03
biologia generale.

Gruppo E04
biologia molecolare,
fisiologia generale.

Gruppo E05
biochimica.
chimica biologica;
genetica

Gruppo E10.
biofisica.

Gruppo I03.
fluidodinamica

Gruppo I05
fisica tecnica.

Gruppo I21:
elettronica applicata.

Gruppo I25.
calcolo elettronico.

Gruppo M07.
epistemologia e metodologia;
filosofia della scienza.

Gruppo M09
pedagogia.

Gruppo M10.
psicologia cognitiva.

Sono considerati insegnamenti complementari a scelta, oltre quelli riportati in questo elenco, anche quelli indicati negli indirizzi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 31 maggio 1993

Il rettore. RODOLICO

93A4371

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1993), **coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1993), **recante: «Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95». Il D.L. n. 95/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1993).

Art. 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.».

1-bis. *All'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257* ***(a)****, le parole: «per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite,» sono sostituite dalle seguenti: «per i lavoratori».*

2. *Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) La legge n. 257/1992 reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Si trascrive il testo del relativo art. 13 come sopra modificato:

«Art. 13 *(Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato)*. — 1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.

2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'art. 22, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina entro il limite di seicento unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.

4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'art. 22, primo comma, lettera *c)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche *per i lavoratori* che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione dell'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

8. *Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.*

9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'art. 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni se uomini, e cinquantacinque anni se donne.

10. La gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

11. Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'art. 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi in aree di crisi occupazionale".

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo sopraripportato si veda in nota alla citata legge n. 257/1992 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1992.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A4239

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni al titolare del vice consolato onorario in Vaasa (Finlandia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Lars Hakan Anttila, vice console onorario in Vaasa (Finlandia) con giurisdizione per il territorio della città di Vaasa, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia in Helsinki delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia in Helsinki dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia in Helsinki di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1993

Il Ministro: ANDREATTA

93A4374

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività di revisione aziendale

Con decreto interministeriale 27 luglio 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata, con decreto interministeriale 8 agosto 1980, alla società «Soreco S.a.s. di Carammellino M & C.», con sede legale in Torino, è stata revocata per scioglimento della società.

Con decreto interministeriale 27 luglio 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione revisione contabile di aziende, alla società «Euramerica fiduciaria - Società per azioni», con sede legale in Roma.

Con decreto interministeriale 27 luglio 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata, con decreto interministeriale 7 aprile 1987, alla società «Revicont del dott. Renato Berti & C S.a.s.», con sede legale in Rimini, è stata revocata per scioglimento della società.

93A4387

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, *già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati*, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati

Marchio	Ragione sociale	Sede
750 AR	M B M di Faralli & Gnassi S d f	Arezzo
722 FI	Cappelli Sergio	Firenze
855 FI	Donna gioielli S n c di De Rose	Firenze
985 FI	Baccini Marco	Firenze
10 GR	Romoli Giorgio	Castiglione della Pescaia
18 GR	I e 8 produzione preziosi di Dalmazzi Angelo	Monte Argentario
20 GR	Gemstone Torti Gemstone di Torti Roberto	Follonica
663 MI	Emme Emme di Mascherpa Perino e Marchi Giorgio	Milano
682 MI	Zucchi Aldo	Milano
892 MI	Macchi Alessandro	Milano
1473 MI	Armet S r l	Bresso
548 RM	Moni Franco	Roma
643 RM	D'Agata Nino	Roma
317 VA	Colombo Giuseppe	Saronno
813 VI	Valente & Valdesolo S n c	Vicenza
1184 VI	La Rosa di Secco Silvana & C S n c	Vicenza
1316 VI	Nobiloro S r l	Vicenza
1502 VI	Corona di Porer Gian Luigi e C	Schio
1706 VI	Microrex di Polverani Isabella	Vicenza
1785 VI	Vangelista Giuseppe .	Vicenza
1845 VI	La Luna di Sottoriva Daniela	Vicenza

93A4388

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 6 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988

Cambi del giorno 6 agosto 1993

Dollaro USA	1613,40
ECU	1805,72
Marco tedesco	942,41
Franco francese	270,61
Lira sterlina	2401,87
Fiorino olandese	837,83
Franco belga	44,557
Peseta spagnola	11,533
Corona danese	235,57
Lira irlandese	2263,60
Dracma greca	6,755
Escudo portoghese	9,306
Dollaro canadese	1248,95
Yen giapponese	15,432
Franco svizzero	1068,83
Scellino austriaco	133,94
Corona norvegese	217,64
Corona svedese	200,95
Marco finlandese	278,12
Dollaro australiano	1100,66

93A4440

FRANCESCO NIGRO *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Librêria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	186.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189